Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 2 gennaio 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-331
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - *Trimestrale* L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 1960.

Nomina di membri effettivi del Collegio dei revisori della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) per il triennio 1961-1963.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto lo statuto della Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.), approvato con regio decreto 24 agosto 1942, n. 1799 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n. 643;

Visti il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274 e l'art. 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il proprio decreto 5 febbraio 1958, con il quale furono nominati i componenti del Collegio dei revisori della S.I.A.E. per il triennio 1958-60;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione, per scaduto triennio, del predetto Collegio;

Viste le designazioni della assemblea delle Commissioni di sezione riunite della S.I.A.E. formulate nella adunanza del 10 dicembre 1960;

Vista la nota n. 11183/9 del 22 novembre 1960, con la quale il presidente della Corte dei conti ha confermato quale suo rappresentante nel Collegio dei revisori della S.I.A.E. il presidente di sezione dott. Vincenzo Ventura;

Vista la nota n. 165931 del 12 dicembre 1960, con la quale il Ministro per il tesoro ha confermato, quale suo rappresentante in seno al predetto Collegio, l'ispettore generale capo dott. Mario di Prisco;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri effettivi del Collegio dei revisori della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) per il triennio 1961-1963, i signori:

Galtieri dott. Gino, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ventura dott. Vincenzo, designato dal presidente della Corte dei conti;

di Prisco dott. Mario, designato dal Ministro per il tesoro;

Franchi Carlo e Ravasini Nino, designati dall'assemblea delle Commissioni di sezione riunite della S.I.A.E.

Art. 2.

Sono nominati membri supplenti del Collegio dei revisori della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) per il triennio 1961-1963 i signori:

Tagliarini dott. Francesco, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Bonagura Enzo e Calzia Eugenio, designati dalla assemblea delle Commissioni di sezione riunite della S.I.A.E.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1960

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
GIRAUDO

(8176)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1960.

Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » per il triennio 1° luglio 1960-30 giugno 1963.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973;

Vista la legge 24 maggio 1943, n. 420;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1946, n. 122;

Visto l'art. 321 del regolamento approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077;

Visto il decreto luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 278, che approva lo statuto dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto »;

Visto l'art. 11 del citato statuto che prevede la composizione del Consiglio di amministrazione e che fissa in tre anni la durata in carica dei componenti il Consiglio stesso;

Visto l'art. 16 del citato statuto che prevede la composizione e la durata in carica di tre anni del Collegio dei sindaci;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 18 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1957, registro n. 29 Finanze, foglio n. 173, con cui fu nominato il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale per l'Ente suddetto per il triennio 1° luglio 1957-30 giugno 1960;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1147 del 2 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1960, registro n. 130, foglio n. 107, con cui è stato elevato a tre il numero dei funzionari dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, con qualifica di direttore di divisione, da nominarsi membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente suddetto;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Ente in parola per il triennio 1° luglio 1960-30 giugno 1963;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto », per il triennio 1° luglio 1960-30 giugno 1963, è così costituito:

Presidente:

1) Panusa dott. Giorgio, ispettore generale per il lotto e le lotterie.

Membri:

2) Bifulco dott. Giuseppe, direttore di divisione dell'Ispettorato generale lotto e lotterie;

3) Campanozzi dott. Giuseppe Fabio, direttore di divisione dell'Ispettorato generale lotto e lotterie;

4) Torre dott. Pietro, direttore di divisione dello Ispettorato generale lotto e lotterie;

5) Azzariti dott. Giorgio, vice avvocato dello Stato;

6) Lanzon dott. Pietro, direttore di divisione della Ragioneria generale delol Stato;

7) Galbiati Francesco, ricevitore del lotto, in rappresentanza del Sindacato lottisti;

8) Centanni Fernando, aiuto ricevitore del lotto, in rappresentanza del Sindacato lottisti.

Segretario:

9) Marchi dott. Parigino, consigliere di 1ª classe dell'Ispettorato generale lotto e lotterie.

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » per il triennio 1° luglio 1960-30 giugno 1963, è così costituito:

1) Bosco dott. Antonino, direttore di divisione in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato;

2) Scoppa dott. Mario, direttore di sezione nel Ministero delle finanze in servizio presso l'Ispettorato generale lotto e lotterie;

3) Carosi Vincenzo, ricevitore del lotto, in rappresentanza del Sindacato lottisti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 novembre 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1960
Registro n. 86 Finanze, foglio n. 199

(8145)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1960.

Innesto Strada statale n. 56 presso il ponte Judrio - Sagrado - Redipuglia - innesto Strada statale n. 14 presso Monfalcone, nella rete delle Strade statali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 al registro n. 26 Lavori pubblici, foglio n. 30 e pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale ai sensi e per gli effetti della ripetuta legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuta l'opportunità di includere nella rete delle Strade statali la strada « innesto Strada statale n. 56 presso il ponte Judrio-Sagrado-Redipuglia - innesto Strada statale n. 14 presso Monfalcone » della lunghezza di km. 18+177, inserita al n. 230 del predetto piano generale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada « innesto Strada statale n. 56 presso il ponte Judrio-Sagrado-Redipuglia - innesto Strada statale n. 14 presso Monfalcone » è classificata statale con la denominazione di « Strada statale n. 305 di Redipuglia ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 novembre 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1960
Registro n. 62 Lavori pubblici, foglio n. 290

(8136)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1960.

Sostituzione di un componente il Comitato centrale dell'artigianato.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, recante norme di attuazione e di coordinamento della legge 25 luglio 1956, n. 860;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1958, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 167, col quale è stato costituito il Comitato centrale dell'artigianato;

Vista la lettera n. 72490/g86 - 152, in data 12 ottobre 1960, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nomina il sig. Luciano Rufino in sostituzione del sig. Vincenzo Berteletti, dimissionario;

Decreta:

Il sig. Luciano Rufino, membro del Comitato direttivo nazionale dell'Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.), è nominato componente il Comitato centrale dell'artigianato, in sostituzione del sig. Vincenzo Berteletti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1960

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1960
Registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 371

(8177)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1960.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, n. 731;

Visto il proprio decreto in data 24 settembre 1956, relativo alla costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto e i successivi decreti di sostituzione di alcuni membri in data 12 dicembre 1958, 5 gennaio 1960, 20 febbraio 1960 e 7 giugno 1960;

Considerato che, per compiuto quadriennio di durata in carica, si rende necessario procedere alla ricostituzione dell'organo di cui trattasi;

Visti i risultati degli scrutini delle elezioni, di cui ai verbali trasmessi dall'Istituto medesimo con nota n. 60/26774/S del 23 settembre 1960, per il rinnovo del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », svoltesi ai sensi dell'art. 7 lettera *a*) dello statuto vigente dell'Ente;

Vista la nota n. 4931/B/4 del 6 settembre 1960 della Federazione nazionale della stampa italiana, con la quale comunica i nominativi designati dal Consiglio direttivo della Federazione medesima e dal Consiglio nazionale della stampa italiana quali rappresentanti dei giornalisti professionisti in seno all'organo da rinnovare in conformità al disposto dell'art. 7 lettere *b*) e *c*) dello statuto vigente dell'Istituto di previdenza di cui trattasi; nonchè la nota n. 25311/3 stessa data, della Federazione italiana editori giornali, con la quale designa il proprio rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione da ricostituire;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », è costituito dai seguenti membri:

Valentini Oronzo e Leo Giulio, designati mediante elezione dall'Associazione interregionale della stampa - Bari;

Berti Angiolo e Vettori Mariano, designati mediante elezione dall'Associazione stampa emiliana - Bologna;

Serpico Leopoldo e Poggi Antonio, designati mediante elezione dall'Associazione della stampa toscana - Firenze;

Giachello Carlo e Traverso Domenico, designati mediante elezione dall'Associazione ligure dei giornalisti - Genova;

Lanfranchi Ferruccio e Bergamo Giulio, designati mediante elezione dall'Associazione lombarda dei giornalisti - Milano;

Falvo Adriano e Miccio Mario, designati mediante elezione dall'Associazione napoletana della stampa - Napoli;

Sgroi Aldo e Speciale Giuseppe, designati mediante elezione dall'Associazione siciliana della stampa - Palermo;

Napolitano Vitantonio e Buffa Giovanni, designati mediante elezione dall'Associazione della stampa romana - Roma;

Doglio Ettore e Vitè Aldo, designati mediante elezione dall'Associazione stampa subalpina - Torino;

Cadelli Marco e Milossevich Giorgio, designati mediante elezione dall'Associazione della stampa giuliana Trieste;

Hartsarich Gastone e Ramot Bruno, designati mediante elezione dal Sindacato giornalisti delle Venezie Venezia;

Azzarita Leonardo e Bernabei Ettore, designati dal Consiglio direttivo della Federazione nazionale della stampa italiana;

Longhi Ugo, Morigi Amilcare, Pestelli Gino e Ugolini Cesare, designati dal Consiglio nazionale della stampa italiana;

Stagno avv. Egidio, designato dalla Federazione italiana editori giornali;

Bernabei dott. Gilberto, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Panunzio dott. Eraldo, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

(8199)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1960.

Ricostituzione del Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, n. 731;

Visto il proprio decreto in data 24 settembre 1956, relativo alla costituzione del Collegio dei sindaci dello Istituto medesimo e successivo decreto di sostituzione di un membro in data 27 maggio 1960;

Considerato che, per compiuto quadriennio di durata in carica, si rende necessario procedere alla ricostituzione dell'organo di cui trattasi;

Vista la nota n. 4931/B/4 del 6 settembre 1960, con la quale la Federazione nazionale della stampa italiana comunica i nominativi designati dal Consiglio nazionale della stampa italiana quali propri rappresentanti in seno all'organo da ricostituire:

Viste le designazioni delle Amministrazioni statali interessate;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », è costituito come segue:

Sciacca dott. Orazio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;
Padellaro dott. Giuseppe, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Montalbano dott. Alfonso, in rappresentanza del Ministero del tesoro;
Fedi Uberto e Indrio Ugo, designati dal Consiglio nazionale della stampa italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1960

Il Ministro: SULLO

(8198)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1960.
Costituzione delle Deputazioni delle Borse valori per l'anno 1961.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle Borse valori e gli articoli 6 e 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto l'art. 22 del regolamento sulle Borse approvato con regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;
Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, concernente il passaggio delle Borse valori alla competenza del Ministero delle finanze;
Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente disposizioni sulle Borse valori;
Visto il decreto luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 154, riguardante la ricostituzione del Ministero del tesoro;
Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, riguardante il funzionamento delle Borse valori;

Decreta:

Le Deputazioni delle seguenti Borse valori sono così costituite per l'anno 1961:

BORSA DI ROMA

Deputati effettivi:
Direttore pro-tempore della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Zapponini Alberto, per la Stanza di compensazione;
D'Amelio dott. Mario, Guarino Lorenzo, Verdesi dott. Bruno, Chiarion Casoni dott. Giorgio, Ballarini dott. Franco, per la Camera di comercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:
Gancia avv. Adolfo, per l'Istituto di emissione;
Macchiarella dott. Pietro, Rigacci rag. Aurelio, Campos Venuti dott. Ruggero, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI MILANO

Deputati effettivi:
Direttore pro-tempore della sede di Milano della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Bianchi dott. Mario, per la Stanza di compensazione;
Zocche dott. Giovanni, Marchetto rag. Virginio, Predasso rag. Giuseppe, Tedeschi dott. Giorgio, Fumagalli rag. Guido, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:
Paroli cav. del lavoro Lodovico, per l'Istituto di emissione;
Ciprandi rag. Piero, Zevi dott. Giuseppe Adolfo, Tanzi dott. Giancarlo, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI TORINO

Deputati effettivi:
Direttore pro-tempore della sede di Torino della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Maccagno avv. Guglielmo per la Stanza di compensazione;
Gerbino avv. Angelo, Balbis Francesco, Libonati dott. Francesco, Jona prof. dott. Luciano, Zanon di Val Giurata conte dott. Lucio, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:
Vaccarino dott. ing. Ernesto, per l'Istituto di emissione;
Bonelli rag. Ferruccio, Vincent rag. Costantino, Bonino dott. Carlo, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI GENOVA

Deputati effettivi:
Direttore pro-tempore della sede di Genova della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Parodi Giovanni Battista fu Luigi, per la Stanza di compensazione;
Nuti rag. Roberto, Monachesi Mario, Francardo Ferdinando, Ramella dott. Edoardo, Vassallo dottor Mario, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:
Cimaschi Virgilio, per l'Istituto di emissione;
Montalcini dott. Enzo, Massone Adolfo, Pastorino dott. Carlo, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI NAPOLI

Deputati effettivi:
Direttore pro-tempore della sede di Napoli della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Starace Francesco, per la Stanza di compensazione;
Lando dott. Arturo, Maresca dott. Alfonso, D'Angelo rag. Mario, Grimaldi avv. Paolo, Squadrilli Alessandro, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:
Fimiani prof. ing. Quirino, per l'Istituto di emissione;
Ascarelli Emilio, Grammatico Giuseppe, Lapreta dott. Giuseppe, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI FIRENZE

Deputati effettivi:
Direttore pro-tempore della sede di Firenze della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Berti rag. Renzo, Lami dott. rag. Francesco, De Vincolis dott. Alberto, Poggiali dott. rag. Raffaello, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:
Malenchini avv. Vincenzo, per l'Istituto di emissione;
Ponsalis dott. Nicola, Landi dott. Mario, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI PALERMO

Deputati effettivi:
Direttore pro-tempore della sede di Palermo della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Orlando dott. Carlo, Pravatà rag. Giovanni, Salamone Salvatore, Orrù dott. Raimondo, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:
Corona dott. Franco, per l'Istituto di emissione;
De Simone prof. Vincenzo, Cozza D'Onofrio dottor Raffaele, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI TRIESTE

Deputati effettivi:
Caporaso dott. Paolo, delegato governativo;
Direttore pro-tempore della sede di Trieste della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Santi gen. Alessandro, per la Stanza di compensazione;
Abbiati rag. Giuseppe, Zaffiropulo rag. Dario, Visin Bruno, Cardinali prof. dott. Gino, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:
Muratti dott. ing. Giusto, per l'Istituto di emissione;
Bak rag. Carlo, Liebman rag. Luigi, Franz ragioniere Bruno, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

BORSA DI VENEZIA

Deputati effettivi:
Bonanini dott. Lorenzo, delegato governativo;
Direttore pro-tempore della sede di Venezia della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Gianquinto dott. Antonino, Lovato dott. Guido, Giacomelli dott. Francesco, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:
Monico dott. Paolo, per l'Istituto di emissione;
Dufour dott. Stefano, Pellizzari dott. Placido, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

BORSA DI BOLOGNA

Deputati effettivi:
Direttore pro-tempore della sede di Bologna della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Del Vecchio rag. Achille, Forgione dott. Antonio, Gravano dott. Giacomo, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Deputati supplenti:
Bandiera avv. Giuseppe, per l'Istituto di emissione;
Magni rag. Arminio, Orselli dott. Tomaso, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1960

Il Ministro: TAVIANI

(8080)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Monterchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 24 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 24, l'Amministrazione comunale di Monterchi (Arezzo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8151)

Autorizzazione al comune di Castiglione Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 8 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 34, l'Amministrazione comunale di Castiglione Fiorentino (Arezzo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 48.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8153)

Autorizzazione al comune di Castelleone di Suasa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 24 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 30, l'Amministrazione comunale di Castelleone di Suasa (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8156)

Autorizzazione al comune di Monteleone di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 26 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 37, l'Amministrazione comunale di Monteleone di Fermo (Ascoli Piceno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8160)

Autorizzazione al comune di Monsampietro Morico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 25 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 38, l'Amministrazione comunale di Monsampietro Morico (Ascoli Piceno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.345.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8161)

Autorizzazione al comune di Montemignaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 8 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 33, l'Amministrazione comunale di Montemignaio (Arezzo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.110.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8152)

Autorizzazione al comune di Capolona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 26 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 35, l'Amministrazione comunale di Capolona (Arezzo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8154)

Autorizzazione al comune di Corinaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 24 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 29, l'Amministrazione comunale di Corinaldo (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 13.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8155)

Autorizzazione al comune di Valenzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 16 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 40, l'Amministrazione comunale di Valenzano (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.090.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8157)

Autorizzazione al comune di Canosa di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 30 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 39, l'Amministrazione comunale di Canosa di Puglia (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 206.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8158)

Autorizzazione al comune di Spinetoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 26 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 36, l'Amministrazione comunale di Spinetoli (Ascoli Piceno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.265.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8159)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale n. 6106/4010 in data 31 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 1960, registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 184, è stata determinata in via definitiva in L. 6.016.900 (lire seimilionisedicimilanovecento), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Terranova di Sibari (Cosenza), della superficie di ettari 98.63.70 nei confronti della ditta FERAUDO Adelaide e Gabriella fu Francesco e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto presidenziale in data 24 dicembre 1951, n. 1451 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario n. 3).

Tale indennizzo non comprende la particella 95/A del foglio 32, di ettari 10.28.10, per la quale sarà provveduto successivamente.

La predetta indennità viene corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del valore nominale di L. 6.015.000 (lire seimilioniquindicimila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - sede di Cosenza e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, relativo al provvedimento concernente la rettifica dei dati catastali esposti nel citato decreto presidenziale di espropriazione e la determinazione della suddetta indennità, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 30 agosto 1960.

La determinazione degli interessi previsti dall'art. 6 della citata legge sarà disposta con successivo provvedimento.

(8077)

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale n. 6137/4041 in data 31 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 1960, registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 187, è stata determinata in via definitiva in L. 5.239.512 (lire cinquemilioniduecentotrentanovemilacinquecentododici), la indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Cutro (Catanzaro), della superficie di ettari 112.57.14 nei confronti della ditta ZURLO Gaetano ed Antonio fu Rodolfo per le rispettive parti e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale in data 16 settembre 1951, n. 1006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 3 ottobre 1951 (supplemento ordinario).

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 2.281.169 (lire duemilioniduecentottantunomilacentosessantanove).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 7.515.000 (lire settemilionicinquecentoquindicimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 207 del 25 agosto 1960.

Con decreto ministeriale n. 6138/4042 in data 31 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 1960 (registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 188), è stata determinata in via definitiva in L. 9.119.229 (lire novemilionicentodiciannovemiladuecentoventinove), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di San Mauro Marchesato (Catanzaro), della superficie di ettari 191.65.10 nei confronti della ditta ZURLO Gaetano ed Antonio fu Rodolfo per le rispettive parti e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale in data 16 settembre 1951, n. 1010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 3 ottobre 1951 (supplemento ordinario).

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 3.955.660 (lire tremilioninovecentocinquantacinquemilaseicentosessanta).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 13.070.000 (lire tredicimilionisettantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 25 agosto 1960.

(8076)

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1960, n. 6196/4100, registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 1960, registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 189, è stato determinato in lire 1.891.849 (lire unmilioneottocentonovantunomilaottocentoquarantanove) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto ministeriale 4 marzo 1960, n. 6025/3929, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 97 del 21 aprile 1960, per i terreni espropriati in agro del comune di Avetrana (Taranto) in forza del decreto presidenziale 29 novembre 1952, n. 2651 (*Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 2) al nome della ditta DELL'ERBA Giustina fu Vincenzo, maritata Lenti e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.890.000 (lire unmilioneottocentonovantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1960, n. 6181/4085, registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 1960, registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 183, è stato determinato in lire 1.374.171 (lire unmilionetrecentosettantaquattromilacentosettantuno) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto presidenziale 27 dicembre 1953, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 73 del 30 marzo 1954, per i terreni espropriati in agro del comune di Castelluccio dei Sauri (Foggia) in forza del decreto presidenziale 29 novembre 1952, n. 2426 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 1952, supplemento ordinario n. 1) al nome della ditta LEONE Giuseppe fu Basilio, e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.370.000 (lire unmilionetrecentosettantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata all'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(8074)

Determinazione di indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, e rettifica dei dati catastali relativi.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1960, n. 6136/4040, registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 1960, registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 182, sono stati modificati, in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 2 agosto 1960, i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 16 settembre 1951, n. 989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 3 ottobre 1951 (supplemento ordinario), concernente l'espropriazione, nei confronti della dita MAZZA Gregorio fu Salvatore, di terreni siti in agro del comune di Catanzaro, della superficie di ettari 95.19.18, trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Con lo stesso decreto ministeriale è stata determinata in via definitiva in L. 5.069.882 (lire cinquemilionisessantanovemilaottocentottantadue) l'indennità di espropriazione afferente ai predetti terreni.

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennizzo di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti all'indennità.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, relativo al provvedimento concernente la rettifica dei dati catastali esposti nel citato decreto presidenziale di espropriazione, la determinazione della suddetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 207 del 25 agosto 1960.

(8070)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 299

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 dicembre 1960

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	622,50
1 Franco svizzero	144,135
1 Corona danese	89,965
1 Corona norvegese	86,91
1 Corona svedese	119,94
1 Fiorino olandese	164,62
1 Franco belga	12,491
1 Franco nuovo (N.F.)	126,645
1 Lira sterlina	1740,05
1 Marco germanico	148,815
1 Scellino austriaco	23,881

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per esami a tre posti di vice ragioniere di artiglieria in prova nel ruolo dei ragionieri di artiglieria della carriera di concetto dell'Amministrazione della difesa-Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto l'art. 7, comma primo, della legge 27 febbraio 1955, n. 53, in base al quale i posti resisi vacanti nei ruoli organici ordinari per esodo volontario in applicazione della stessa legge debbono essere conferiti mediante concorsi per esami al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti in possesso del prescritto titolo di studio;

Considerato che in applicazione della citata disposizione di legge sull'esodo volontario si sono resi vacanti tre posti nel ruolo organico ordinario dei ragionieri di artiglieria della Amministrazione difesa-Esercito;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Vista la legge 31 luglio 1956, n. 915, concernente la perequazione dei ruoli del personale civile tecnico e contabile di gruppo *B* del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, concernente le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di vice ragioniere di artiglieria in prova (coefficiente 202) nel ruolo dei ragionieri di artiglieria della carriera di concetto dell'Amministrazione della difesa-Esercito.

Il concorso è riservato, ai sensi dell'art. 7, comma primo, della legge 27 febbraio 1955, n. 53, al personale statale non di ruolo (impiegati e salariati) o appartenente ai ruoli aggiunti, con esclusione del personale femminile.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla repubblica;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 28, salvo, per il limite superiore, le eccezioni previste dal successivo art. 6. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale appartenente ai ruoli aggiunti;

3) buona condotta morale e civile;

4) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti o imperfezioni fisiche che possano influire nel rendimento in servizio;

5) possesso del diploma di licenza liceale o del diploma di ragioniere o perito commerciale;

6) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

7) non essere stati destituiti, dispensati ovvero decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

8) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso, e, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 200 secondo l'accluso schema (allegato n. 1) che forma parte integrante del presente decreto, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Esercito - Direzione generale personali civili e affari generali - 2ª Divisione - 1ª Sezione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta al Ministero oltre il predetto termine anche se presentata in tempo utile all'ufficio postale o inoltrata tramite gerarchico.

Art. 4.

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare, a pena di invalidità della domanda stessa e sotto la propria personale responsabilità:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) che nessun precedente risulta a suo carico nel casellario giudiziale e che nessun procedimento penale è in corso nei suoi riguardi specificando, in caso diverso, le eventuali condanne penali riportate ovvero gli estremi relativi ad eventuali procedimenti penali in corso;

e) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare con la massima esattezza di denominazione) precisando, altresì, l'eventuale specializzazione nonchè da quale istituto ed in quale anno il titolo di studio è stato rilasciato;

f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni, compresa quella di attuale appartenenza, con l'indicazione della categoria o qualifica inerente al servizio non di ruolo ovvero della qualifica rivestita nella posizione di ruolo aggiunto e con l'indicazione della durata dei servizi stessi;

ed inoltre, in caso di servizi resi presso altre pubbliche Amministrazioni prima dell'impiego in atto ricoperto:

le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

di non essere, comunque, mai incorso nella destituzione o dispensa dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o nella decadenza per aver conseguito un impiego statale mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che dànno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso secondo il successivo art. 6 (questa indicazione è richiesta soltanto per il personale statale non di ruolo).

Art. 5.

Nella stessa domanda di ammissione al concorso l'aspirante dovrà inoltre dichiarare:

la propria attuale residenza, nonchè la precedente residenza in caso di cambio che risalga a meno di un anno;

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

Le comunicazioni relative al concorso che l'Amministrazione debba fare all'aspirante verranno trasmesse all'indirizzo indicato dall'aspirante stesso nella segnalazione della propria residenza, a meno che nella domanda non sia stato indicato, allo specifico fine, un diverso indirizzo. Comunque, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografata e munita del visto del capo dell'ufficio presso il quale egli presta servizio; ciò a meno che la firma stessa non venga autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Art. 6.

Nei confronti del personale statale non di ruolo il limite massimo di 28 anni di età, di cui al precedente art. 2, è elevato

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima (quest'ultima agevolazione si intende concessa anche ai vedovi con prole);

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, od abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione; o siano partigiani combattenti; o reduci dalla prigionia o cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943. Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, nonchè coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

c) siano alto-atesini di residenza o, comunque, siano residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna ed abbiano durante la seconda guerra mondiale prestato servizio nelle forze armate tedesche e nelle formazioni armate da esse organizzate, semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) siano stati addetti ad operazioni di bonifica di mine e di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1946, n. 320, del decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116;

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) siano ex combattenti (o assimilati) provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, ovvero promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, quella costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo compreso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo n. 5 per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

E' ammesso il cumulo dei benefici qualora l'aspirante possegga più di uno dei suddetti titoli all'elevazione del limite di età; ma anche in tal caso, il limite massimo non può superare i quaranta anni di età.

Il limite massimo di età è infine elevato, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

5) ad anni quaranta:

per gli aspiranti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni quarantacinque: per gli aspiranti che siano mutilati od invalidi di guerra per fatti d'arme verificatisi in Africa orientale a partire dal 6 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se vi abbiano partecipato in qualità di assimilati o militarizzati; o siano mutilati ed invalidi civili di guerra o mutilati ed invalidi per servizio, o mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per operazioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato od anche in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, sempre che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o nelle voci da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A*) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *b*) allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375. Gli invalidi per servizio sono peraltro esclusi dal beneficio suddetto se affetti dalle lesioni contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella *b*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'articolo 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserverà quanto stabilito nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nelle relative norme di esecuzione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Per essere ammessi alle singole prove i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di prove scritte ed orali sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 2).

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello fissato per sostenere la detta prova orale.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei voti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito si applicheranno le preferenze previste dalle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che siano in possesso ed intendano avvalersi dei titoli per la riserva di posti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in favore di particolari categorie di concorrenti o per la preferenza in caso di pari merito, dovranno esibire a loro iniziativa i relativi documenti, che dovranno pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione 2ª - Sezione 1ª), a pena di decadenza dal diritto alla riserva o preferenza, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la predetta prova orale.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 127 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da lire 100.

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite, gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati già addetti alla bonifica dei campi

minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1952, n. 93 e gli ex combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000/Ord/IV del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare numero 658/Ord. 6 in data 22 aprile 1952 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Ord. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da lire 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e invalidi civili per fatto di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta da bollo da lire 100 rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) le categorie di concorrenti di cui al n. 2, lettera *c*), del precedente articolo 6 (alto-atesini di residenza o, comunque, i residenti nelle zone ivi indicate) dovranno esibire i documenti rilasciati dalle autorità competenti ed attestanti specificatamente il possesso, da parte degli interessati, di ciascuna delle condizioni prescritte dal predetto art. 6;

f) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*. rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale del servizio nel quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatto di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da lire 100, rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 1428;

h) i figli dei mutilati od invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da lire 100, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati od invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da lire 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione per il titolo anzidetto;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da lire 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137 dovranno presentare la relativa attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da lire 100.

I profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, su carta da bollo da lire 200;

o) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 dovranno esibire un certificato in carta legale da lire 100 rilasciato dall'Amministrazione competente contenente la votazione riportata;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da lire 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione.

Art. 10.

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Con lo stesso decreto saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria riceveranno apposita comunicazione; e nel termine perentorio di venti giorni decorrenti da quello successivo in cui avranno ricevuto la comunicazione stessa dovranno, a pena di decadenza, far pervenire i seguenti documenti al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - 2ª Divisione P. C. - Sezione 1ª):

1) diploma originale o copia debitamente autenticata, su carta da bollo da lire 200, del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato, su carta da bollo da lire 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti che siano invalidi di guerra o invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati o invalidi per servizio presenteranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza su carta da bollo da lire 100, contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti.

I suddetti certificati medici dovranno recare una data non anteriore a tre mesi da quella della loro presentazione.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di un sanitario di sua fiducia, i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Il personale dei ruoli aggiunti, oltre ai documenti di cui ai predetti numeri 1) e 2), dovrà far pervenire nello stesso termine perentorio stabilito a pena di decadenza nel secondo comma del presente articolo una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio.

Il predetto personale dei ruoli aggiunti è esonerato dalla presentazione di altri documenti.

Il personale non di ruolo, oltre ai documenti di cui ai predetti numeri 1) e 2) del presente articolo, dovrà far pervenire, nello stesso termine perentorio stabilito, a pena di decadenza, nel secondo comma del presente articolo, i seguenti altri documenti:

A) estratto dell'atto di nascita su carta bollata da lire 100 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

B) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

C) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

D) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da lire 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

E) certificato su carta da bollo da lire 100 rilasciato dalla Amministrazione d'appartenenza da cui risultino la categoria o la qualifica inerente al servizio civile non di ruolo, la data di inizio e la continuità del servizio civile stesso nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con giudizi riportati nell'ultimo triennio;

F) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente in bollo da lire 200 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia aggiornata del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente in bollo da lire 200 (come sopra) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente in bollo da lire 100, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco in bollo da lire 100 e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato emesso dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle visite di leva terrestri), ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva in bollo da lire 100 e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco in bollo da lire 100, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto in carta da bollo da lire 100, se lo aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui alle precedenti lettere *B*) (certificato di cittadinanza italiana), *C*) (certificato di godimento dei diritti politici), *D*) (certificato generale del casellario giudiziale) ed *E*) (certificato di servizio) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della loro presentazione.

I certificati di cui alle lettere *B*) e *C*) dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso (cfr. precedente art. 3).

Infine, il personale non di ruolo, che debba dimostrare il possesso del titolo per l'elevazione del limite massimo di età è tenuto a far pervenire, entro lo stesso termine perentorio (a pena di decadenza), di cui al secondo comma del presente articolo, i sottonotati documenti:

per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: certificato in carta legale rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificatamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

per i candidati che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista: copia della relativa sentenza;

per i candidati che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: attestazione dimostrante la loro condizione rilasciata su carta da bollo da lire 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

per i candidati che si trovano nelle altre situazioni che, ai sensi del precedente art. 6, danno titolo all'elevazione del limite massimo di età: i relativi documenti dimostrativi, per la cui specie e formazione si fa esplicito rinvio a quanto prescritto dall'art. 8 del presente bando. Qualora dette situazioni siano già state fatte valere per il titolo alla riserva di posti od alla preferenza (art. 8 citato) i documenti a tal fine già presentati si intenderanno validi — purchè siano regolari — anche per la dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età e pertanto non se ne richiede una nuova presentazione.

In ogni caso, il riconoscimento del titolo all'elevazione del limite massimo di età per i candidati trovantisi nelle situazioni di cui ai numeri 1) e 3), lettera *b*), del precedente art. 6 è subordinato alla condizione che dai relativi documenti anagrafici di stato di famiglia risulti l'esistenza delle situazioni stesse anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (cfr. precedente art. 3).

Art. 11.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza a questo Ministero o ad altre Amministrazioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa-Esercito.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per la durata di mesi sei salvo i casi in cui ricorrano le circostanze previste dalle vigenti disposizioni legislative per l'esonero dal periodo di prova.

I medesimi, al termine del predetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato del Ministro per la difesa.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova.

Art. 14.

Al personale statale dei ruoli aggiunti, che venga immesso in ruolo ordinario per aver vinto il concorso di cui al presente bando, sarà attribuito — qualora trovisi in godimento di stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica — un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica (art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

Al personale statale non di ruolo che venga immesso in ruolo ordinario per aver vinto il concorso di cui al presente bando, sarà attribuito — qualora trovisi in godimento di retribuzione superiore allo stipendio spettante nella nuova qualifica — un assegno personale, non utile a pensione, pari alla differenza fra la retribuzione base goduta e lo stipendio iniziale in vigore, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio nella qualifica o per promozioni (art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207).

Art. 15.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, per quanto applicabili, le relative norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1959

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1960
Registro n. 22 *Esercito, foglio n.* 229

ALLEGATO N. 1

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso, da inviarsi su carta legale da L. 200

Al Ministero della difesa-Esercito - Direzione generale personali civili e affari generali - 2ª Divisione personale civile di ruolo - ROMA

Il sottoscritto . . nato a .
prov. di .) il .
residente in . . (prov. di . .)
via . . . n. . . (1), chiede di essere ammesso al concorso per esami a tre posti di vice ragioniere di artiglieria in prova (coefficiente 202) nel ruolo dei ragionieri di artiglieria della carriera di concetto nell'Amministrazione della difesa-Esercito, riservato al personale statale non di ruolo e dei ruoli aggiunti.

Fa presente (2) che, giusta art. 6 del bando di concorso, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età di 28 anni perchè (2-*bis*)

Dichiara sotto la propria responsabilità:
di essere cittadino italiano;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) (prov. di . .);
che nessun precedente risulta a suo carico nel casellario giudiziale e che nessun procedimento penale è in corso nei suoi riguardi (4);
di possedere il seguente titolo di studio (5): . . . . . .
con specializzazione (6) . .
rilasciato dall'Istituto
nell'anno scolastico .
di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (7): . . . .

di essere attualmente dipendente statale
dei ruoli aggiunti
——————— (8) presso . . . .
non di ruolo
alle dipendenze del Ministero (9) . . . . con la
carriera . . . .
qualifica di . . . . della ——————— (10)
categoria . . .
e di essere stato assunto presso l'Amministrazione di attuale appartenenza il . . . .

(11) di avere ancor prima dell'attuale impiego prestato servizio preso altra pubblica Amministrazione (o altre pubbliche Amministrazioni) e precisamente presso il . . . . . . alle dipendenze del Ministero . . . . dal . . . . al . . . . con la qualifica di . . . . e di aver cessato da tale servizio per (11-*bis*) . . . .
e, comunque, di non essere mai incorso nella destituzione o dispensa dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o nella decadenza ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, d'essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

Addì, ...

Firma (12)

. . . .

Indirizzo presso il quale desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso: . . . .

---

(1) Indicare anche la precedente residenza, se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

(2) Tale dichiarazione è richiesta solo per i candidati appartenenti al personale statale non di ruolo che, pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 28° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti fra quelli previsti dall'art. 6 del bando di concorso che dànno titolo all'elevazione del suddetto limite di età (2-*bis*) indicare il requisito o i requisiti purchè compresi fra quelli indicati nell'art. 6 del bando di concorso.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali, indicare i relativi motivi.

(4) In caso diverso, specificare le eventuali condanne penali riportate ovvero gli estremi relativi ad eventuali procedimenti penali in corso.

(5) Indicare il titolo di studio con la massima esattezza di denominazione.

(6) Tale dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio.

(7) Secondo i casi: ha prestato servizio militare di leva — è attualmente in servizio militare presso . . . . — non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva — non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in quanto . . . . — non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato o rivedibile . . . . ed eventuali altre posizioni.

(8) Indicare delle due voci quella corrispondente alla posizione di impiego dell'aspirante.

(9) O di altro organo centrale dell'Amministrazione statale.

(10) *Carriera* per il personale dei ruoli aggiunti (carriera direttiva, di concetto, esecutiva . . . .);
Categoria per il personale non di ruolo, impiegatizio e salariato (categoria 1ª, 2ª, 3ª).

(11) Tale dichiarazione va omessa se prima dell'attuale impiego l'aspirante non abbia reso servizi presso altre pubbliche Amministrazioni — (11-*bis*) Indicare la causa o le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

(12) La firma dell'aspirante va munita del visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio salvo che non sia fatta autenticare da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza (le cui firme non sono soggette a legalizzazione).

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo cui appartengono.

ALLEGATO N. 2

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Prove scritte

1. Ragioneria (generale ed applicata):

a) le aziende e loro classificazioni; il patrimonio e relativi elementi; funzioni di gestione, organi amministrativi ed ordinamento degli uffici;

b) le funzioni di controllo;

c) il controllo antecedente: gli inventari, suoi fini e specie; ricerca, classificazione, descrizione e valutazione degli elementi patrimoniali; rettificazione e rinnovazione degli inventari;

d) i preventivi, fini, oggetti e specie diverse, fissazione e classificazione delle previsioni e loro approvazione, variazioni e rinnovazione di preventivi;

e) il controllo concomitante e la costruzione dei fatti amministrativi; la vigilanza, l'opposizione di interessi, l'uso di documenti e di mezzi automatici;

f) il controllo susseguente: le registrazioni, varie specie di scritture, i conti, le scritture elementari, i sistemi di scrittura, i metodi di registrazione, la scrittura semplice, la partita doppia, il giornale mastro, altri metodi; la resa dei conti, varie specie di rendiconti, rendiconto patrimoniale economico e finanziario, rendiconti degli agenti; presentazione, pubblicazione, revisione e approvazione dei rendiconti;

g) contabilità speciale di officina per i lavori e valutazione dei manufatti.

2. Aritmetica finanziaria:

a) misure italiane e straniere. Ragguaglio e riduzione di misure diverse. Monete italiane e straniere. Riduzione di monete straniere in nazionali e viceversa. Arbitraggi mercantili;

b) interesse semplice. Sconto commerciale e razionale. Calcoli relativi;

c) medie, adeguati e miscugli. Riparti semplici e composti, diretti ed inversi;

d) cambio. Operazioni di cambio diretto ed indiretto. Arbitraggi bancari;

e) conti correnti, semplici, ed interessi e metodi per il relativo assestamento;

f) interesse e sconto composto. Applicazione delle formule relative;

g) annualità di ammortamento e di capitalizzazione, anticipate e posticipate. Ammortamenti protratti.

3. Elementi di diritto e di economia politica:

a) diritto amministrativo. Fonti. Atti amministrativi. Responsabilità della pubblica Amministrazione. Amministrazione centrale dello Stato. Organi consultivi e di riscontro. Amministrazione locale dello Stato. Enti autarchici territoriali. Enti autarchici istituzionali. La difesa contro gli atti della pubblica Amministrazione;

b) economia politica. Scuole economiche. Concetto di valore economico. Fattori della produzione. Organizzazione della produzione. Scambi. Politica economica. Credito e banche;

c) elementi di diritto civile. Domicilio civile e residenza. Beni immobili. Proprietà e possesso. Forma ed effetti delle donazioni. Obbligazioni e contratti in genere. Vendite, permuta, locazione delle opere, mandato, transazione, deposito, fidejussione, prescrizioni;

d) atti di commercio. Commercianti. Libri di commercio. Obbligazioni commerciali. Vendita. Società ed associazioni commerciali. Institori e rappresentanti. Contratto di trasporto. Avarie e contribuzioni. Fallimento. Prescrizione commerciale.

N.B. — La durata delle prove scritte è fissata in sei ore.

Prova orale

Verterà su tutto il programma stabilito per le prove scritte, sulla legge e sul regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonchè sulla seguente materia:

nozioni di statistica (statistica teoretica; generalità; i dati statistici, i metodi statistici; le leggi statistiche, statistica applicata, statistica della popolazione e demografica, statistiche economiche).

Il Ministro: ANDREOTTI

(7860)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a trentadue posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi » della carriera direttiva.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale n. 00/33921 del 2 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 stesso mese, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 148 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 27 ottobre 1960, col quale è stato indetto un concorso per esami per il conferimento di trentadue posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi » della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Ritenuto che, dato lo scarso numero di domande prodotte per la partecipazione al concorso anzidetto, si rende opportuno disporre la proroga fino al 31 gennaio 1961 del termine di presentazione delle istanze di ammissione al concorso stesso;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a trentadue posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di cui al decreto ministeriale numero 00/33921 del 2 settembre 1960, citato nelle premesse, è prorogato fino al 31 gennaio 1961.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1960
Registro n. 6 Monopoli, foglio n. 345. — MONACELLI

(8209)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile della carriera esecutiva presso il Ministero del turismo e dello spettacolo spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste. (Circolare 14 dicembre 1960).

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo n. 11 (undici) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda, su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande presentate dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli Enti presso i quali gli interes-

sati sono in servizio, alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti), da quello fissato per la presentazione delle domande.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) dei quali sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. Il Ministro: PUGLIESE

(8004)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1956;

Visto che la prima condotta medica del comune di Torre Orsaia è rimasta vacante a seguito della rinunzia dei vincitori;

Considerata che la predetta sede va assegnata tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista l'accettazione del dott. Farano Michele;

A parziale modifica del decreto n. 26430 del 6 luglio 1960;

Decreta:

Il dott. Farano Michele viene assegnato alla 1ª condotta medica del comune di Torre Orsaia.

Salerno, addì 10 dicembre 1960

Il medico provinciale: GAGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1956;

Visto che la condotta medica del comune di Rutino è rimasta vacante a seguito delle successive rinunzie da parte dei vincitori;

Considerato che detta sede va assegnata tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista l'accettazione del dott. Giuseppe Del Baglivo;

A parziale modifica dei decreti n. 26430 del 6 luglio 1960 e n. 54359 del 31 agosto 1960;

Decreta:

Il dott. Del Baglivo Giuseppe viene assegnato alla condotta medica del comune di Rutino.

Salerno, addì 13 dicembre 1960

Il medico provinciale: GAGLIO

(7999)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Parma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio 12 marzo 1959, n. 4131/C, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1958;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso e la graduatoria delle candidate;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della predetta Commissione;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle candidate idonee partecipanti al concorso predetto così formulata dalla Commissione giudicatrice:

1.	Melegari Albina	punti	52,047	su 100
2.	Vescovi Erminia	»	51,565	»
3.	Ferrari Alda	»	50,801	»
4.	Porcari Elena	»	49,065	»
5.	Zucchi Laura	»	48,351	»
6.	Anghinetti Maria	»	45,837	»
7.	Piretti Esterina	»	45,327	»
8.	Mezzi Maria	»	44,760	»
9.	Ubertelli Luisa	»	44,402	»
10.	Gabelli Norma	»	42,693	»
11.	Bertazzoni Adriana	»	41,145	»
12.	Milanesi Annita	»	40,774	»
13.	Pelizza Elda	»	37,700	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto gioni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura, del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Parma, addì 7 dicembre 1960

Il medico provinciale: BAZZICALUPO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio 12 marzo 1959, n. 4131/C, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1958;

Visto il proprio decreto di pari data e numero, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee partecipanti al concorso predetto;

Esaminate le domande prodotte dalle concorrenti con le indicazioni delle sedi per le quali hanno concorso in ordine di preferenza;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso per le condotte a fianco di ciascuna indicate, le seguenti candidate:

1) Melegari Albina: Fidenza, condotta unica;
2) Vescovi Erminia: Valmozzola, condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura, del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Parma, addì 7 dicembre 1960

Il medico provinciale: BAZZICALUPO

(8023)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1959, n. 0630, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento di tre posti di medico condotto, vacanti in comuni della Provincia alla data del 30 novembre 1959;

Visto il proprio decreto 23 settembre 1960, n. 0630, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto 20 ottobre 1960, n. 720, relativo all'ammissione dei sanitari che avevano presentato domanda di partecipazione al concorso in argomento;

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice nominata con il decreto sopracitato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 5 ottobre 1960;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla Commissione stessa per la formulazione della graduatoria;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei nel concorso ai posti di medico condotto vacanti nella Provincia di Treviso alla data del 30 novembre 1959:

1.	Manildo Mario	punti	56,832	su 100
2.	Zanon Giuseppe	»	56,052	»
3.	Perini Gianni	»	55,783	»
4.	Rigoni Carlo	»	55,407	»
5.	Dalla Pozza Mariano	»	55,194	»
6.	Sartori Giuseppe	»	54,793	»
7.	Zambon Renzo	»	54,734	»
8.	Munari Giorgio	»	54,595	»
9.	Zebellin Faustolo	»	53,418	»
10.	Perinotto Sergio	»	53,315	»
11.	Turchetto Gianpaolo	»	52,632	»
12.	Menta Gualtiero	»	52,445	»
13.	Bendini Carlo	»	52,364	»
14.	Dal Pozzo Dante	»	52,157	»
15.	Pivetta Giuseppe	»	51,967	»
16.	Novello Vincenzo	»	51,507	»
17.	Donadi Giovanni	»	51,303	»
18.	Irone Iacopo	»	50,923	»
19.	Tagliapitra Paolo	»	50,516	»
20.	Ceriello Donato	»	50,372	»
21.	Balducci Nicola	»	49,947	»
22.	Molà Onorato	»	49,946	»
23.	Olmeda Raffaele	»	49,803	»
24.	Lo Torto Giuseppe	»	49,328	»
25.	Davì Francesco	»	49,235	»
26.	Posarelli Valburga	»	48,907	»
27.	Bonavolontà Mariano	»	48,549	»
28.	D'Alba Mauro	»	48,143	»
29.	Rusconi Giorgio	»	47,947	»
30.	Corregiani Oreste	»	47,943	»
31.	Michelesi Nicolò	»	47,610	»
32.	Pedrazzi Luigi	»	47,579	»
33.	Sartorello Antonio	»	47,355	»
34.	Spagnol Aldo	punti	46,238	su 100
35.	Idoni Gualtiero	»	45,707	»
36.	Agostini Carlo	»	45,660	»
37.	Zaninello Giovanni	»	45,613	»
38.	Zagatti Gianfranco	»	44,945	»
39.	Volpato Luigino	»	44,942	»
40.	Cupitò Pier Mario	»	44,498	»
41.	Guarnier Gildo	»	44,246	»
42.	Milisenna Luigi	»	44,093	»
43.	Zambon Leo	»	43,906	»
44.	Tinti Italo	»	43,164	»
45.	Campi Nivo	»	42,977	»
46.	Tampellini Carlo	»	42,742	»
47.	Franzoso Italo	»	42,636	»
48.	Raffagnato Vittorio	»	42,633	»
49.	Bertocco Alessandro	»	41,500	»
50.	Costa Alcide	»	40,272	»
51.	Sonato Abramo	»	37.532	»
52.	Cremonese Giovanni	»	37,011	»
53.	Speranzon Lino	»	35,181	»

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 21 dicembre 1960

Il medico provinciale dirigente: CAMPORESE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1959, n. 0630, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento di tre posti di medico condotto, vacanti in Comuni della Provincia alla data del 30 novembre 1959;

Visto il proprio decreto in data odierna n. 03294, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei nel concorso predetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le sedi indicate dai concorrenti nell'ordine delle loro preferenze;

Decreta:

1) Manildo Mario: è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Crocetta del Montello;

2) Zanon Giuseppe: è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Mogliano Veneto;

3) Perini Gianni: è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Pieve di Soligo.

Le Amministrazioni comunali interessate dovranno provvedere alla nomina dei vincitori della rispettiva condotta entro il termine di giorni quindici dal ricevimento del presente decreto.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 21 dicembre 1960

Il medico provinciale dirigente: CAMPORESE

(8181)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.